

CXLVI SEDUTA**MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 1950****Presidenza del Presidente CONTU**

La seduta è aperta alle ore 17 e 45.

PIRASTU, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Continuazione della discussione e approvazione del disegno di legge: «Costituzione dell'Ente Sardo Industrie Turistiche (E. S. I. T.)». (79)

SOTGIU GIROLAMO, parlando per una questione regolamentare, ricorda che l'articolo 103 del Regolamento sancisce il diritto di ogni consigliere di rivolgere interrogazioni facendone domanda per iscritto. L'articolo 104 indica, inoltre, quale può essere l'oggetto dell'interrogazione, e gli articoli 105 e 106 indicano la prassi per lo svolgimento delle interrogazioni stesse.

L'oratore dichiara di aver presentato, in data 28 giugno 1950, una interrogazione sull'Ente Sardo Industrie Turistiche, alla quale dopo quattro mesi non è stata ancora data risposta, nonostante la sua importanza. Nell'interrogazione si chiedeva di sapere dal Presidente della Giunta se non ritenesse opportuno dare precisazioni su quanto pubblicato dalla stampa a proposito di un Ente regionale per il turismo, in realtà inesistente, che avrebbe ottenuto in concessione dal Comune di Alghero un'area fabbricabile per costruire un albergo, e sulla parte che nella questione ha sostenuto l'Assessore agli interni e turismo.

L'oratore afferma che il problema è di tale gravità, che la Giunta, dato che era in ballo

un Assessore, avrebbe dovuto fare di tutto per far tacere le voci che corrono su tale episodio. Chiede che venga data sollecitamente una risposta, in primo luogo perchè si sta discutendo il disegno di legge su tale argomento e in secondo luogo perchè vengano fugati tutti i sospetti sulla Giunta.

PRESIDENTE dichiara che l'interrogazione non può essere svolta nella seduta odierna per l'assenza del Presidente della Giunta.

SOGGIU PIERO, *Vicepresidente della Giunta e Assessore all'industria e commercio*, dichiara di non poter fissare la data della risposta, poichè la interrogazione è stata rivolta al Presidente della Giunta, che è assente.

Art. I

E' costituito l'Ente Sardo Industrie Turistiche avente personalità giuridica e gestione autonoma sotto la vigilanza della Regione autonoma della Sardegna, retto dall'allegato Statuto, che fa parte integrante della presente legge.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Gardu-Era:

«Sostituire la denominazione "Ente Sardo Industrie Turistiche" con "Organizzazione regionale industrie turistiche". Sopprimere la formula "avente personalità giuridica" ».

GARDU dichiara di aver presentato l'emendamento perchè soltanto lo Stato può creare istituti dotati di personalità giuridica.

DESSANAY si dichiara contrario all'emendamento, poichè la Regione ha la potestà di creare istituti dotati di personalità giuridica nelle materie di sua competenza.

CASTALDI, *relatore di maggioranza*, dichiara che la maggioranza della Commissione ha espresso parere contrario all'emendamento, poichè, considerando la tesi di Gardu, e ammettendo che la competenza sia dubbia, la Regione non può decidere in senso sfavorevole a se stessa.

GIUA ELIO si dichiara favorevole all'emendamento Gardu.

SOGGIU PIERO, *Vicepresidente della Giunta e Assessore all'industria e commercio*, dichiara che, se la Regione crea un ente, questo è di per se stesso un ente pubblico, senza bisogno di specificazioni.

STARA, *Assessore agli interni*, dichiara, a titolo personale, di ritenere che l'emendamento abbia fondamento giuridico e che, pertanto, dovrebbe essere accettato.

Circa la denominazione dell'Ente, l'oratore ritiene opportuno lasciare la parola «Sardo» per distinguerlo da eventuali altri Enti che potrebbero sorgere in altre regioni.

MELIS chiede che l'articolo si voti per divisione.

SOTGIU GIROLAMO si dichiara contrario alla votazione per divisione.

PRESIDENTE comunica che l'articolo si voterà così come è stato presentato dalla Commissione; se venisse respinto l'articolo, si voterebbe per divisione l'emendamento.

DESSANAY, per dichiarazione di voto, precisa che il voto favorevole che darà il Gruppo comunista sull'articolo 1 proposto dalla Commissione, non significherà approvazione del disegno di legge. Pur tenendo ferme le sue pregiudiziali, il suo Gruppo voterà per l'articolo nel testo della Commissione affinché non venga approvato l'emendamento Gardu.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.

(E' approvato).

Art. 2

Per costituire il capitale di fondazione dell'Ente è autorizzata l'assegnazione straordinaria al medesimo di lire 30.000.000 così ripartita:

L. 10.000.000 - mediante storno dal capitolo 84 al capitolo 86 del bilancio 1950.

L. 20.000.000 - sul capitolo del bilancio 1951 corrispondente al capitolo 86 del bilancio 1950.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 3

E' autorizzata l'erogazione di un contributo annuale a favore dell'Ente, da stabilirsi in rapporto alle disponibilità del bilancio regionale ed alle iniziative che l'Ente svolgerà.

Per il corrente esercizio viene assegnato un contributo di L. 5.000.000, che farà carico al capitolo 86 del bilancio.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 4

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

STATUTO DELL'ENTE SARDO INDUSTRIE TURISTICHE

Art. 1

L'Ente Sardo Industrie Turistiche ha sede legale ed amministrativa in Cagliari.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 2

L'Ente Sardo Industrie Turistiche ha il compito di promuovere ed attuare iniziative dirette allo sviluppo delle attività turistiche in Sardegna, diffondere e propagare la conoscenza delle bellezze artistiche e naturali dell'Isola; incoraggiare le iniziative private, favorendone il consorzio e la mutualità; istituire premi per stimolare iniziative di carattere igienico-sanitario, artistico o di altra specie; promuovere la istituzione di corsi o scuole e la costituzione ed il progresso di organizzazioni professionali nell'interesse del turismo; raccogliere notizie ed informazioni relative al turismo in campo regionale, nazionale ed internazionale; studiare e proporre al Governo regionale provvedimenti utili all'incremento delle attività turistiche nell'Isola con particolare riguardo a quelle relative al movimento dei forestieri.

Ove manchi o sia deficiente la iniziativa privata, e non sia possibile provvedere con imprese autonome promosse all'Ente questo potrà in via eccezionale assumere la gestione di stabilimenti ricettivi o termali in Sardegna, sia direttamente che mediante sub concessioni a terzi di provata capacità.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento presentato dalla Commissione finanze:

«Sopprimere l'espressione: "sia direttamente che..."; aggiungere alla fine dell'articolo, dopo: "di provata capacità", la formula: "tecnico-finanziaria e che forniscano adeguata garanzia"».

CASTALDI, *relatore di maggioranza*, dichiara che la quinta Commissione accetta l'emendamento proposto dalla Commissione finanze.

SOTGIU GIROLAMO dichiara che nell'articolo 2 sono contenute norme che confermano le critiche mosse dalle sinistre. In realtà, che l'Ente abbia compiti vaghi e incerti è dimostrato dalla lunga elencazione di cui all'articolo in esame.

E' evidente che, appunto per il gran numero di compiti che gli si attribuiscono, l'Ente non potrà realizzare nulla, tanto più che vi è grande sproporzione tra i compiti stessi e lo stanziamento previsto.

D'altronde, per creare l'Ente si dovrà creare una tale burocrazia che gli stanziamenti saranno interamente assorbiti dalle spese di gestione. Quali benefici potranno ottenersi? Secondo l'oratore, nessuno. Il numero dei turisti non aumenterà di una sola unità.

Concludendo, l'oratore si dichiara favorevole all'emendamento presentato dalla Commissione finanze, poichè esso impedirà che l'Ente gestisca direttamente gli stabilimenti, le stazioni termali, gli alberghi e così via.

STARA, *Assessore agli interni*, dichiara di accettare l'emendamento della Commissione finanze per motivi di opportunità.

Respinge, peraltro, le accuse completamente infondate delle sinistre, che ritiene frutto di pettegolezzi.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento della Commissione finanze.

(E' approvato).

Mette quindi in votazione l'articolo.

(E' approvato).

Art. 3

L'Ente ha un patrimonio e un bilancio proprio.

Alle spese per il funzionamento dell'Ente si provvede:

- a) - con le rendite patrimoniali;
- b) - con gli utili della gestione dei servizi;
- c) - con eventuali contributi disposti dalla Regione e dallo Stato;
- d) - con oblazioni volontarie e donazioni;
- e) - con i proventi di particolari operazioni autorizzate a termini del presente Statuto.

CASTALDI, *relatore di maggioranza*, propone che dal punto b) dell'articolo venga soppressa l'espressione: «della gestione».

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo con la modifica proposta da Castaldi.

(E' approvato).

Art. 4

Le operazioni di cui alla lettera e) del precedente articolo dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consiglio regionale con l'osservanza delle leggi vigenti in materia.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 5

Sono organi dell'Ente:

- a) - il Presidente;
- b) - il Consiglio di amministrazione;
- c) - il Collegio dei Sindaci.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 6

Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.

Nei casi di urgenza ha facoltà di prendere i provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale ne darà comunicazione, per la ratifica, nella prima seduta successiva.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito da un consigliere designato a tale scopo dal Consiglio di amministrazione con deliberazione che deve essere pubblicata nel Bollettino della Regione.

Il Presidente può invece delegare liberamente un membro del Consiglio di amministrazione per la firma della corrispondenza e dei minori atti di ordinaria amministrazione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 7

Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da sei membri nominati con decreto del Presidente della

Giunta, su conforme deliberazione della medesima, previa designazione fatta per tre membri rispettivamente dall'Assessore al turismo, dall'Assessore alle finanze e dall'Assessore all'industria, e per tre membri dalle Camere di commercio dell'Isola.

Il Direttore Generale assume le funzioni di Segretario del Consiglio, salvo diversa disposizione del Consiglio medesimo.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Covacivich:

«Sostituire il secondo comma con la formula: "Il Direttore Generale partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione. Dell'eventuale parere contrario del Direttore dovrà darsi atto nel verbale"».

COVACIVICH dichiara che il suo emendamento tende a dare al Consiglio di amministrazione un impiegato che funga da segretario, perchè non è ammissibile che tali funzioni siano esplicitate dal Direttore generale.

PRESIDENTE sospende la seduta per alcuni minuti, affinché i consiglieri abbiano modo di esaminare l'emendamento.

(La seduta, sospesa alle ore 18 e 40, viene ripresa alle ore 19).

COVACIVICH dichiara che la Commissione, a maggioranza, ha espresso parere contrario al suo emendamento.

PRESIDENTE mette in votazione il primo comma dell'articolo.

(E' approvato).

Mette quindi in votazione l'emendamento Covacivich.

(Non è approvato).

Mette infine in votazione il secondo comma dell'articolo.

(E' approvato).

Art. 8

Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta ogni trimestre e alla fine

dell'esercizio in seduta ordinaria, ed in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità, o almeno tre consiglieri o il Collegio sindacale ne facciano richiesta. La convocazione è fatta mediante avviso al domicilio di ciascun consigliere, spedito non oltre il settimo giorno precedente a quello dell'adunanza, e contenente specifico elenco degli argomenti da trattarsi.

Il termine di convocazione, in caso di urgenza, è ridotto a tre giorni.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, devono essere presenti almeno quattro componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

Di tutte le adunanze del Consiglio di amministrazione è redatto un verbale che, debitamente approvato, è trascritto in apposito libro e sottoscritto dal Presidente o dal Segretario, che ne rimetterà entro 10 giorni copia per conoscenza all'Assessorato del turismo.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 9

Il Consiglio di amministrazione:

a) - stabilisce le iniziative da promuovere e i provvedimenti da adottare per attuare le finalità dell'Ente;

b) - approva i bilanci preventivi e i bilanci consuntivi annuali;

c) - nomina il Direttore generale, fissandone le attribuzioni e la retribuzione, e designa annualmente il funzionario che deve sostituirlo in caso di assenza o impedimento; provvede alla nomina ed al movimento del personale di qualsiasi grado, sentite le deduzioni dell'interessato;

d) - delibera la partecipazione a Società anonime o a responsabilità limitata che svolgono attività turistiche di interesse regionale;

e) - autorizza tutte le azioni giudiziarie, in qualunque grado e tipo di giurisdizione e davanti a commissioni, arbitri, eccetera, con ogni facoltà circa la condotta delle controversie, compresa quella di transigere e conciliare.

Il Presidente può provvedere direttamente nelle procedure per realizzo di crediti ordinari e per provvedimenti conservativi e d'urgenza;

f) - dispone l'ordinamento interno e la competenza dei vari uffici;

g) - determina le indennità del Presidente, gli emolumenti dei Sindaci, le medaglie di presenza dei consiglieri e le diarie e trasferte relative;

h) - approva gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, anche se non previsti nel presente articolo.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 10

Il Consiglio di amministrazione, con propria deliberazione, ha facoltà di istituire sedi, agenzie, rappresentanze, di nominare corrispondenti, di fissarne la competenza e di deliberarne i regolamenti. La istituzione di sedi e agenzie sarà sempre considerata atto eccedente l'ordinaria amministrazione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 11

L'organico, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale saranno predisposti con deliberazione del Consiglio di amministrazione, approvato dalla Giunta regionale.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 12

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione che eccedono l'ordinaria amministrazione devono essere trasmesse, nel termine di dieci giorni, all'Assessorato del turismo per l'approvazione.

Le deliberazioni diventano esecutive subito dopo la comunicazione dell'approvazione, o

dopo trascorsi 30 giorni da quello della sua ricezione senza che l'Assessorato abbia comunicato osservazione.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere sempre approvati dalla Giunta regionale.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Gardu-Era:

«Sopprimere dal primo comma la formula: "che eccedono l'ordinaria amministrazione"; sostituire il secondo comma con la seguente formulazione: "Le deliberazioni diventano esecutive subito dopo la comunicazione dell'approvazione, o dopo trascorsi quindici giorni da quello della sua ricezione senza che l'Assessorato abbia comunque interloquito"».

GARDU dichiara che la prima parte del suo emendamento ha lo scopo di evitare eventuali conflitti tra la Regione e l'Ente. La seconda parte ha semplicemente uno scopo pratico.

CASTALDI, *relatore di maggioranza*, dichiara che la maggioranza della Commissione accoglie la seconda parte dell'emendamento, ma non può accogliere la prima, poichè si deve cercare di dare la maggiore autonomia all'Ente. Questo infatti deve essere posto in condizioni di amministrare liberamente i suoi beni, sia pure con un controllo della Regione.

STARA, *Assessore agli interni*, dichiara di accettare la prima parte dell'emendamento; per la seconda parte si rimette al voto del Consiglio.

PRESIDENTE mette in votazione la prima parte dell'emendamento Gardu-Era.

(E' approvata).

Mette in votazione la restante parte del primo comma dell'articolo.

(E' approvata).

Mette quindi in votazione la seconda parte dell'emendamento Gardu-Era.

(E' approvata).

Mette infine in votazione il terzo comma.

(E' approvato).

Art. 13

Il Collegio dei Sindaci è costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore alle finanze.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci è nominato dai Sindaci stessi.

Al Collegio sindacale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile sui Sindaci.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 14

Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 15

Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto motivato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore al turismo, e previa deliberazione della Giunta regionale, sentite le deduzioni del Consiglio medesimo.

In caso di scioglimento il Presidente della Giunta regionale può nominare un commissario reggente, che può rimanere in carica non più di sei mesi.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 16

La gestione amministrativa e contabile dell'Ente ha inizio il 1.º gennaio ed ha termine il 31 dicembre,

Degli utili netti della gestione almeno il 20 per cento sarà destinato ai fondi riserva, ed il rimanente ad incrementare le attività dell'Ente.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 17

In caso di scioglimento, il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente sarà totalmente devoluto alla Regione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Fatto personale.

SOTGIU GIROLAMO dichiara che la sua richiesta di parlare per fatto personale è causata dall'intervento dell'Assessore Stara sull'emendamento della Commissione finanze all'articolo 2 dello Statuto dell'Ente.

L'oratore afferma che da parte delle sinistre non vi è stata alcuna intenzione di riportare pettegolezzi, e ciò può essere dimostrato dalla interrogazione sull'argomento presentata con lo scopo di esercitare un serio controllo democratico sull'operato della Giunta.

Nella interrogazione si chiedeva infatti al Presidente della Giunta se non intendesse precisare la posizione della Regione a proposito di una notizia apparsa sulla stampa circa un Ente regionale per il turismo che avrebbe ottenuto dal Comune di Alghero un'area fabbricabile per costruire un albergo.

La interrogazione fu presentata perchè alle notizie precise e dettagliate pubblicate dalla stampa non seguì alcuna smentita. Tanto esulava la volontà di far pettegolezzi che i presentatori non insistettero eccessivamente perchè all'interrogazione venisse finalmente data risposta.

PRESIDENTE prega il consigliere Sotgiu Girolamo di non trattare, in questa sede, la sua interrogazione.

SOTGIU GIROLAMO dichiara che non intende illustrare la sua interrogazione, ma soltanto rispondere ad una precisa accusa dell'Assessore Stara. Afferma di avere, con la sua interrogazione, chiesto precisi schiarimenti circa precise accuse mosse dalla stampa. Vi è infatti la lettera dell'Assessore Stara, il

quale, a nome di un Ente inesistente, fa pressioni presso un'Amministrazione comunale affinché venga ceduto un terreno. La lettera non è stata smentita. Soltanto per tali motivi, discutendo il disegno di legge, le sinistre hanno chiesto di definire meglio i compiti e i poteri dell'Ente. In tali richieste non vi è volontà di pettegolezzo, ma solo volontà di eliminare ogni sospetto e dubbio sulla Regione. L'oratore conclude chiedendo che l'Assessore riconosca il suo torto e ritiri l'offensiva affermazione.

STARA, Assessore agli interni, dichiara che la frase che ha provocato il fatto personale non era rivolta al consigliere Sotgiu, ma a tutte quelle frasi più o meno allusive che si sono udite nel corso della discussione del disegno di legge.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Costituzione dell'Ente Sardo Industrie Turistiche (E. S. I. T.)».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	43
votanti	42
maggioranza	22
favorevoli	24
contrari	18
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Asquer - Azzena - Borghero - Brotzu - Bussalai - Castaldi - Cerioni - Colia - Corda - Corrias Alfredo - Cossu - Costa - Covacovich - D'Angelo - Deriu - Dessanay - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Giua Elio - Ibba - Lay - Ledda - Medda - Melis - Meloni - Muretti - Murgia - Pasolini - Pazzaglia - Pirastu - Sanna - Sechi Eufemia - Senes - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Stangoni - Stara - Tocco - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Contu).

Discussione del disegno di legge: «Provvidenze a favore dell'industria alberghiera in località di interesse turistico». (80)

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

GIUA ELIO si dichiara favorevole al disegno di legge. Comunica di aver presentato alcuni emendamenti per rendere più efficiente il disegno di legge stesso, che è un completamento di quello testè approvato.

COVACIVICH dichiara che il disegno di legge è il primo di una serie destinata a incidere profondamente sulla vita economica e sociale dell'Isola. La Sardegna ha bisogno di tutto, e la Regione dimostra la sua sensibilità

intervenendo, sia pure con mezzi modesti, dove più urgente è il bisogno.

Si dichiara peraltro contrario alla responsabilità della Regione sulla erogazione dei fondi; fondi che verranno erogati dal Banco di Sardegna. A questo proposito ci sono dei precedenti: lo Stato, per esempio, sull'erogazione delle somme, non assume alcuna responsabilità.

Afferma che il tasso di interesse del 3,50 per cento è equo. Peraltro, non è giusto che tutto l'interesse vada a beneficio del Banco di Sardegna, che si limita, in fin dei conti, ad effettuare semplici operazioni per conto della Regione.

Concludendo, si riserva di intervenire in sede di esame dei singoli articoli. (*Consensi*).

La seduta è tolta alle ore 20 e 10.